

Scheda di sintesi

D.L. 61/2023

Alluvione Centro Italia 2023

5 GIUGNO 2023



Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”

Capo I - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Art. 1 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

A beneficio dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'**Allegato 1**, si dispone la sospensione:

- dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 e dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il medesimo periodo;

- dei versamenti delle ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF operate dai sostituti d'imposta;

[Tali versamenti sospesi dovranno comunque essere effettuati - salvo ulteriore proroga - entro il 20 novembre 2023, in un'unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi]

- dei termini dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate (ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA), degli avvisi di addebito emessi dall'INPS, degli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane;

[I termini sospesi riprendono a decorrere - salvo ulteriore proroga - dal 1° settembre 2023]

- delle ingiunzioni relative alle entrate patrimoniali e tributarie emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari;

[I termini di versamento degli atti emessi dagli enti impositori riprendono a decorrere - salvo ulteriore proroga - dal 1° settembre 2023]

- dei termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023;

- dei termini degli adempimenti - per il medesimo periodo - relativi ai rapporti di lavoro, verso le PP.AA. previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'**Allegato 1**, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori, con conseguente non applicazione delle disposizioni sanzionatorie connesse.

[Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati - salvo ulteriore proroga - entro il 20 novembre 2023]

La sospensione in esame si applica anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Si dispone inoltre la proroga di 3 mesi dei termini e delle scadenze per la “rottamazione-quater” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si estende la detrazione del 110% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'**Allegato 1**.

Sempre con riferimento ai territori indicati nell'**Allegato 1**, si demanda infine all'ARERA la disciplina delle modalità per la sospensione temporanea - per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023 - dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.

Art. 2 (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

Con il comma 4 si dispone - per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'Allegato 1, la sospensione - dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023 - del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

[Il decorso dei termini sospesi riprende a decorrere - salvo ulteriori sospensioni - dal 1° agosto 2023. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito al 1° agosto 2023. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto]

Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti:

- i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva (la sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi).

Art. 3 (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

Si sospendono, dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'Allegato 1 (la sospensione si applica anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023).

[Il decorso dei termini sospesi riprende - salvo ulteriori sospensioni - a decorrere dal 1° agosto 2023. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito al 1° agosto 2023. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto].

Art. 4 (Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi)

Si dispone, a beneficio dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'**Allegato 1**, la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.

Per il medesimo periodo, si dispone la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati,
SCHEDA DI SINTESI D.L. 61/2023

pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'[Allegato 1](#).

Art. 7 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

Si riconosce - per il tramite dell'INPS che disciplinerà i termini e le modalità di presentazione delle domande - una "integrazione al reddito" (nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023) con relativa contribuzione figurativa (per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di 90) in favore dei lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'[Allegato 1](#) e che sono "impossibilitati a prestare attività lavorativa" a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del CdM del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, entro il limite temporale del 31 agosto 2023.

La medesima "integrazione al reddito" (per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di 15) è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori, nonché ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

[L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate]

Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, l'integrazione al reddito è concessa entro il limite massimo di 90 giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno 2022, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90 (le integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola).

I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal D.lgs. 148/2015.

[Le integrazioni al reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale e con altri analoghi trattamenti spettanti agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato]

Art. 8 (Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

Si riconosce - per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 - una "indennità una tantum" (nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato) pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che - alla data del 1° maggio 2023 - risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'[Allegato 1](#) e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

[L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023]

Art. 9 (Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione)

Si autorizza - a decorrere dal 2 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 - la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'**Allegato 1**, "a titolo gratuito" e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80% dell'operazione finanziaria (elevabile fino al 90% in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»);

b) nel caso di riassicurazione, del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello (elevabile fino al 100% in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi).

Art. 10 (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

Si autorizza la SIMEST S.p.A. a erogare - a decorrere dal 2 giugno 2023 e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 - "*contributi a fondo perduto*", per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle "*imprese esportatrici*" localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

Art. 11 (Sospensione di termini in favore delle imprese)

A beneficio delle "società e imprese" che alla data del 1° maggio 2023 avevano la sede operativa nei territori indicati nell'**Allegato 1**, si dispone la sospensione - dal 1° maggio 2023 e fino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- dei versamenti riferiti al diritto camerale annuale (che dovrà essere effettuato - salvo ulteriori sospensioni - al 1° luglio 2023 in un'unica soluzione);
- degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
- del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari.

Analoga sospensione è disposta anche per i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici, nonché per i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Dispone altresì che gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese che alla data del 1° maggio 2023 avevano la sede operativa nei territori indicati nell'**Allegato 1**, "*sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi*".

Per le medesime società e imprese tenute a presentare atti e documenti presso le CCIAA, si dispone infine la sospensione - a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023 - di tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa (che andranno effettuati - salvo ulteriore sospensione - il 1° luglio 2023 in un'unica soluzione).

Art. 12 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022)

Si consente, in particolare, l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (di cui all'art. 5 del D.lgs. 102/2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'art. 1, commi da 515 a 518, della Legge 234/2021), alle "imprese agricole" di cui all'art. 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali.

[Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono invece trasmesse al soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale, con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto]

Art. 14 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione)

Si dispone l'incremento di 1 euro - dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 - del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale per alimentare un "apposito Fondo", istituito presso lo stato di previsione del Ministero della cultura, destinato, tra l'altro, a sostenere "i settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche" nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

[Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 30 giorni dal 2 giugno 2023, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato]

Art. 15 (Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari)

Si permette - per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023 - alle PP.AA. di provvedere in favore degli "enti gestori privati" alla remunerazione dei "servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari" non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, "secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023".

La disposizione è applicabile anche alle "strutture sanitarie private accreditate" destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti in essere, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023.

[Previo accordo tra le PP.AA. e gli enti interessati, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio]

Art. 16 (Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione)

Si destina una quota del “Fondo Sport e Periferie” al ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

[Entro 45 quarantacinque giorni dal 2 giugno 2023, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione in cui ricadono le infrastrutture interessate, è emanato un piano di interventi prioritari e urgenti, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile]

Art. 17 (Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un “Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023”, da destinare alle imprese aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per il sostegno delle “attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione”.

[Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro 30 giorni dal 2 giugno 2023, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato]

UECOOP – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I WEBINAR organizzati in collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro

- “Vigilanza, soci lavoratori e responsabilità” - [1° webinar](#), [2° webinar](#), [3° webinar](#), [4° webinar](#), [5° webinar](#) e [6° webinar](#).

UECOOP – LE PROGETTUALITÀ

Pagina Web Progetto “[P.E.S.C.A.R.E. INSIEME](#) - Pesca Esempi Sapere Cooperative Azioni Regole Europa

Pagina Web “[Progetto Pesca 2022](#)” - [Video istituzionale](#)

Foto Eventi “Pescatore per un giorno”: [Porto S. Stefano](#) - [Genova](#) - [Teulada](#).

UECOOP – NOTIZIE

[Rinnovo Organi territoriali 2023/2028](#)

[IV Assemblea Nazionale Ue.Coop](#)

[L'Europa delle lingue e delle culture: la ricchezza delle diversità](#)

UECOOP – SOCIAL MEDIA E STRUMENTI INTERATTIVI

Visita il nostro [sito web](#) e il nostro [spazio virtuale](#)

Seguici su [Facebook](#), [Instagram](#) e [YouTube](#)

Scarica la nostra App per [iOS](#) e per [Android](#)

Usa la [bacheca dei cooperatori](#)

SCHEDA DI SINTESI D.L. 61/2023



WWW.UECOOP.ORG